

STATO GIURIDICO E RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE

FUNZIONE DOCENTE: DIRITTI DOVERI

LE RESPONSABILITÀ GIURIDICHE DEL DOCENTE

Mario Falanga

STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

In generale lo stato giuridico è quella *qualità* (o condizione giuridica o modo di essere giuridico) che la norma attribuisce ad una persona all'interno cioè di un particolare ordinamento giuridico o istituzione (una pubblica amministrazione, la famiglia, etc.).

STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

Il rapporto di lavoro, che si instaura con il contratto di lavoro individuale, è di duplice profilo: di diritto pubblico e di diritto privato; ed è attributivo del c.d. *stato giuridico del docente*.

STATO GIURIDICO DEL DOCENTE

Lo stato giuridico del docente, disciplinato sia dalla fonte statale sia contrattuale, compendia

- *diritti*, libertà e poteri
- *doveri*, prestazione didattica e compiti connessi, obblighi di servizio
- *responsabilità* – civile, penale, disciplinare

FUNZIONE DOCENTE

L'insegnamento è attività tecnica regolata da norme scientifico-artistiche, da disposizioni costituzionali e pubblicistiche e, per gli aspetti di estrinsecazione lavoristica, da disposizioni contrattuali.

FUNZIONE DOCENTE

- Il profilo professionale del docente è definito dall'art. 395, D. Lgs n. 297/1994 e dagli artt. 26 e 27 del Ccnl-scuola 2006/2009

Il profilo professionale è costituito da queste competenze

- disciplinari
- psico-pedagogiche
- metodologico-didattiche
- organizzativo-relazionali e di ricerca
- documentazione e valutazione

FUNZIONE DOCENTE

«La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività

- di trasmissione della cultura,
- di contributo alla elaborazione di essa e
- di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della personalità» (art. 395, T.U. SCUOLA)



DIRITTI E DOVERI

I DIRITTI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI

- Dal rapporto di lavoro scaturisce una serie di interessi giuridicamente protetti, alcuni dei quali si identificano in diritti soggettivi perfetti, altri, invece, si qualificano come interessi legittimi.
- La dottrina prevalente classifica tali diritti in *patrimoniali* e non *patrimoniali*.

DIRITTI PATRIMONIALI

- I diritti patrimoniali si distinguono in diritti *contemporanei* al rapporto d'impiego e in diritti *successivi* al medesimo rapporto, presupponendone la cessazione.
- Rientrano nei diritti patrimoniali:
 - la retribuzione
 - trattamento di quiescenza e di previdenza dopo la cessazione del servizio.

DIRITTI NON PATRIMONIALI

Diritto

- alla prestazione didattica
- a periodi di riposo
- a permessi retribuiti
- ad assenze per malattia
- a congedi di maternità e di paternità
- ad assenze per infortunio sul lavoro e per malattie a causa di servizio
- alle ferie
- a periodi di aspettativa
- all'assistenza di familiari disabili
- alla tutela della salute nell'ambiente di lavoro
- allo studio
- al rapporto di lavoro part-time
- alla formazione in servizio

DIRITTI SINDACALI

Il personale della scuola è titolare di diritti sindacali analoghi a quelli dei lavoratori privati, e ciò in forza dell'estensione dello Statuto dei lavoratori ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. I diritti sindacali si distinguono in diritti sindacali dei lavoratori e diritti sindacali delle associazioni.

Sono definiti nello *Statuto dei lavoratori* (L. n. 300/1970), nel D. Lgs n. 165/2001 e nei *Contratti nazionali di lavoro*.

DOVERI DEL DOCENTE

I doveri del personale docente contenuti:

- nel *codice civile*
- nella L. n. 300/1970, artt. 11-17
- nel *Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni* del 28 novembre 2000
- nel ccnl-scuola 2006/2009, artt. 26 e 88

Altre sono ricavabili *a contrario* da disposizioni giuridiche in materia disciplinare (D. Lgs n. 297/1994, artt. 492-508)

DOVERI DEL DOCENTE

Dovere di esclusività

Dovere di osservanza (o di obbedienza)

Dovere di fedeltà

Dovere di diligenza

Dovere di buon andamento e di imparzialità

Osservanza del segreto d'ufficio

Dovere di condotta irreprensibile

Osservanza obblighi contrattuali (attività d'insegnamento; orario di servizio; partecipazione oo.cc; etc.)

RESPONSABILITÀ GIURIDICHE

SOLO LA LEGGE PUÒ DISCIPLINARE LE
RESPONSABILITÀ: LA MATERIA È RISERVATA ALLA
LEGGE, CON L'ECCEZIONE PARZIALE DELLA
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

DERIVANTI DALL'ORDINAMENTO GENERALE

- R. PENALE
- R. CIVILE (*EXTRACONTRATTUALE*)

DERIVANTI DAGLI ORDINAMENTI PARTICOLARI

- R. DISCIPLINARE

RESPONSABILITÀ CIVILE

LA RESPONSABILITÀ CIVILE,
È LIMITATA AI CASI DI DOLO E DI COLPA GRAVE

- *DOLO* – È LA VOLONTÀ COSCIENTE E DELIBERATA DI ARRECARE DANNO
- *COLPA* – MANCANZA DI DILIGENZA NELL'ADEMPIMENTO DEI PROPRI DOVERI SENZA LA VOLONTÀ DI NUOCERE
 - LIEVE
 - LIEVISSIMA
 - GRAVE

ELEMENTI COSTITUTIVI

- ESISTENZA DI UN DANNO PATRIMONIALE (PECUNIARIAMENTE APPREZZABILE)
- ELEMENTO PSICOLOGICO (IL DOLO O LA COLPA DELL'AUTORE DEL DANNO)
- NESSO CAUSALE TRA COMPORTAMENTO DOLOSO/COLPOSO DEL SOGGETTO E IL DANNO ARRECATO)

RESPONSABILITÀ CIVILE

CULPA IN VIGILANDO

- Art. 2048. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei *precettori* e dei maestri d'arte.
- «I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza». Vi è l'esclusione della responsabilità soltanto se prova di non aver potuto impedire il fatto

RISARCIMENTO

L'art. 61 L. n. 312/1980, stabilisce che nel caso in cui l'Amministrazione

"risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza", la responsabilità patrimoniale degli insegnanti è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave.

Salvo rivalsa nelle suddette ipotesi di dolo o colpa grave, l'amministrazione si *surroga* al personale "nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi".

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

SI HA RESPONSABILITÀ
DISCIPLINARE PER:

- INOSSERVAZA DEGLI OBBLIGHI
CONTRATTUALMENTE ASSUNTI
- E VIOLAZIONE DI NORME
ORGANIZZATIVE

SURROGA DELL'AMMINISTRAZIONE **AL PERSONALE SCOLASTICO STATALE**

Art. 61 legge 312/1980

Sostituzione dell'amministrazione al personale scolastico nell'obbligazione risarcitoria verso i danneggiati, con esclusione quindi della legittimazione passiva degli insegnanti.

RESPONSABILITÀ PENALE

a) ABUSO DI MEZZI DI CORREZIONE (art. 571 c.p.)

«chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodiaè punito, se dal fatto ne deriva una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi».

RESPONSABILITÀ PENALE

b) PERCOSSE (art. 581 c.p.)

c) «Chiunque percuote taluno ... è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi...»

C.P. art. 357

NOZIONE DEL PUBBLICO UFFICIALE

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

FALSO IDEOLOGICO

- La falsità ideologica in atti consiste invece nell'attestazione di fatti e situazioni non veritieri. L'atto è quindi autentico dal punto di vista formale, ma il suo contenuto è infedele alla realtà.
- L'art. 479, punisce il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta in un atto pubblico fatti non veritieri.

Rivelazione ed utilizzo di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 326 cp